

(N. 920)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

col Ministro delle Partecipazioni Statali

(DARIDA)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1984

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 febbraio 1962, n. 57,
concernente istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si unisce intende portare a soluzione taluni problemi sorti in tempi diversi in sede di applicazione della normativa sull'Albo nazionale dei costruttori e mira, inoltre, a decentrare talune gravose incombenze, oggi di competenza esclusiva del comitato centrale per l'ANC.

1) Il primo comma dell'articolo 1 mira a fornire anche al Ministero delle partecipa-

zioni statali una voce in seno ai comitati centrale e regionali dell'Albo, in relazione al fatto che operano nelle costruzioni molteplici imprese appartenenti al settore pubblico e facenti capo al predetto Dicastero.

Il secondo comma tende a garantire uno sbocco più affidabile alle aspettative delle associazioni di categoria che raggruppano esclusivamente piccole e medie imprese, senza peraltro precludere loro, se sufficientemente rappresentative, rispettivamente

nell'ambito nazionale e regionale, una presenza nei predetti organi, anche superiore al minimo garantito dalla norma (notare, in proposito, come già la legge 29 marzo 1965, n. 203, avesse allargato l'originario numero dei rappresentanti delle categorie dei costruttori, ricomprendendone due in rappresentanza delle imprese artigiane).

2) L'articolo 2 consente la ricostituzione del comitato regionale ANC per la Sardegna il quale, com'è noto, dopo la legge 13 aprile 1983, n. 122, si trova fin dal maggio 1983 nell'impossibilità di operare, con grave pregiudizio per il locale imprenditorato, stante il trasferimento alla regione Sardegna della struttura e della quasi totalità delle competenze, istituzionalmente attribuite in precedenza al locale provveditorato alle opere pubbliche, operato dalla legge 16 aprile 1983, n. 122, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

In particolare si prevede che il comitato sieda presso l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari e che venga presieduto dal dirigente superiore di zona per le opere marittime, mentre il personale ap-

partenente al predetto Ufficio provvederà a svolgere le funzioni di segreteria; vengono poi indicati i necessari adattamenti alla composizione del comitato stesso.

3) Per corrispondere infine alle richieste non solo delle imprese sarde ma anche di tutte le altre parimenti interessate alla possibilità di richiedere ad un'autorità locale i certificati di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, senza doversi ogni volta recare a Roma, si è prevista nell'articolo 3 una forma di decentramento amministrativo da attuarsi progressivamente nel tempo, man mano che i comitati regionali per l'albo potranno venire dotati del necessario personale specializzato e degli occorrenti mezzi tecnici (terminali da collegarsi con l'elaboratore centrale e quant'altro). Per l'istituzione di ciascun ufficio decentrato si è stabilito essere sufficiente un decreto ministeriale che ripete la sua validità appunto dalla legge che lo autorizza, risultandone così modificata la vecchia norma (articolo 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57) che attribuiva solo al comitato centrale dell'albo la competenza al rilascio dei detti certificati di iscrizione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla lettera *c)* degli articoli 6 e 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole: « e delle partecipazioni statali ».

Il disposto di cui alla lettera *f)* dell'articolo 6 ed alla lettera *h)* dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: « da dieci rappresentanti, complessivamente, delle categorie dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e due in rappresentanza delle imprese a partecipazione statale ».

Art. 2.

All'articolo 8 della legge 20 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« In deroga a quanto previsto dai commi primo, quarto e quinto del presente articolo, il comitato regionale per l'Albo nazionale dei costruttori per la Sardegna ha sede presso l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari ed è presieduto dal dirigente superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, il quale, provvede, altresì, alla costituzione della segreteria con personale appartenente all'Ufficio delle opere marittime di Cagliari.

In luogo dei membri di cui alla lettera *b)* del quarto comma del presente articolo, fanno parte del comitato regionale per l'Albo nazionale dei costruttori per la Sardegna tre funzionari dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari, di cui uno con funzioni di vice presidente.

Ai sensi della lettera *f)* del quarto comma che precede, fa parte del Comitato regionale per l'Albo nazionale dei costruttori

per la Sardegna un rappresentante della provincia in cui ha sede il predetto Ufficio del genio civile per le opere marittime.

Resta ferma, anche con riguardo al comitato regionale per l'Albo nazionale dei costruttori per la Sardegna, ogni altra disposizione della presente legge non incompatibile con il disposto di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono ».

Art. 3.

L'iscrizione all'Albo si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dai provveditori alle opere pubbliche nella loro qualità di presidenti dei comitati regionali e dal dirigente superiore tecnico di zona delle opere marittime per la Sardegna nella sua qualità di presidente del comitato regionale dell'Albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.

Tale competenza decentrata verrà attivata per ciascuna autorità periferica con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emettersi dopo che si sarà provveduto a dotarla del personale e dei mezzi tecnici occorrenti.

Frattanto resta ferma la competenza del comitato centrale di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.